Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 24 ottobre 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Puglia

Regione Trentino Alto-Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (BILANCI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 293 DEL 24 OTTOBRE 1984:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1984, n. **704**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2090 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2288, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 926, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina nucleare.

SECONDA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 927. — Si istituisce presso l'Università di Napoli la scuola di specializzazione in medicina nucleare che conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare.

Art. 928. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di radiologia, prima cattedra, seconda facoltà di medicina e chirurgia di Napoli.

Art. 929. — La scuola ha lo scopo di rendere idonei i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio della medicina nucleare.

Art. 930. — La durata del corso è di tre (3) anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 931. — Il numero di iscritti è di otto (8) per ogni anno e complessivamente di ventiquattro (24) per l'intero corso di studi.

Art. 932. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesta l'abilitazione allo esercizio professionale.

Art. 933. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30 % del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi della disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 934. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) fisica con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria (facoltà di medicina e chirurgia);

b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione (facoltà di medicina e chirurgia);

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione ed archiviazione (facoltà di medicina e chirurgia);

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale (facoltà di medicina).

2° *Anno*:

a) teoria dei traccianti (facoltà di medicina e chirurgia);

b) elementi di radiochimica (facoltà di medicina e chirurgia);

c) applicazioni di diagnostica I (facoltà di medicina e chirurgia);

d) tecniche di misura di radioattività (facoltà di medicina e chirurgia).

3° *Anno*:

a) applicazioni diagnostiche II (facoltà di medicina e chirurgia);

b) applicazioni terapeutiche (facoltà di medicina e chirurgia);

c) radioprotezione e legislazione applicata (facoltà di medicina e chirurgia).

Art. 935. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 936. — Attività pratiche:

tecnica di eluzione da un generatore;
marcatura di un composto chimico;
controllo di qualità radionuclidica;
controllo di qualità radiochimiche;
tecniche di misura della radioattività in vitro. Spettrometria gamma;
tecniche di misura della radioattività in vivo;
nozioni di funzionamento del planiscanner;
gammacamera, tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione.

Frequenza: le lezioni teoriche e le applicazioni pratiche, per ogni insegnamento, vengono impartite con cadenza di una per settimana o cinque consecutive nella stessa settimana per una settimana al mese, tenendo conto delle esigenze degli allievi. Per sostenere gli esami è necessaria una frequenza di almeno due terzi delle lezioni.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979 in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 937. — superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta in una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 938. — L'importo delle tasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 939. — Il consiglio della scuola, presieduto dal direttore della scuola stessa, è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al consiglio del corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1984
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1984, n. 705.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 68 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto l'insegnamento di « biomatematica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 303

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Trescore Balneario.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Trescore Balneario (Bergamo) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, il comitato regionale di controllo, con provvedimento in data 12 giugno 1984, diffidava il consiglio comunale a provvedere alla approvazione del bilancio entro il termine del 30 giugno 1984, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il bilancio di previsione venisse approvato dall'organo competente; pertanto, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con ordinanza n. 46793 del 31 luglio 1984, nominava un commissario *ad acta* con l'incarico di disporre la convocazione di quel consiglio inadempiente.

Tale commissario con delibera del 1° agosto 1984, notificata a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il consiglio comunale per i giorni 6 e 8 agosto 1984 per provvedere ai prescritti adempimenti con l'espressa diffida che, decorso infruttuosamente il termine di due giorni dalla data di prima convocazione, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge n. 964 citata.

Neppure quest'ultimo tentativo portava ai risultati auspicati in quanto, nella seduta del 6 agosto 1984, quel civico consesso non riusciva ad approvare il predetto documento contabile.

Conseguentemente la sezione di controllo, con provvedimento n. 49542 del 9 agosto 1984, nominava un commissario *ad acta* che, con atto n. 78 del 10 agosto 1984, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Il prefetto di Bergamo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1984 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trescore Balneario ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nunzio Corsaro.

Roma, addì 3 ottobre 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Trescore Balneario (Bergamo) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trescore Balneario (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nunzio Corsaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1984

PERTINI

SCALFARO

(5484)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 ottobre 1984.

Modificazione all'art. 14 del decreto ministeriale 6 agosto 1963 contenente le norme per la concessione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sul petrolio lampante, sugli oli da gas e sugli oli combustibili destinati all'azionamento delle macchine agricole.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo della imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sugli oli minerali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1963 contenente le norme per la concessione della esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sul petrolio lampante, sugli oli da gas e sugli oli combustibili destinati all'azionamento delle macchine agricole;

Visti i decreti ministeriali 10 marzo 1970, 5 febbraio 1975 e 15 febbraio 1982, contenenti modificazioni al predetto decreto 6 agosto 1963;

Ritenuta l'opportunità di modificare la disposizione contenuta nella lettera *a*) del primo comma dell'art. 14 del citato decreto ministeriale 6 agosto 1963;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *a*) dell'art. 14 del decreto ministeriale 6 agosto 1963 è sostituita dalla seguente:

« *a*) l'allevamento del bestiame in quanto costituisca attività agricola produttiva di reddito agrario ai fini fiscali; ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1984

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(5446)

DECRETO 6 ottobre 1984.

Istituzione di nuovi tagli di marche per il pagamento delle tasse sulle concessioni governative - atti amministrativi, da lire 5.000, 10.000, 15.000 e 20.000.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, recante misure in materia tributaria;

Considerata la necessità di istituire nuovi tagli di marche per il pagamento delle tasse sulle concessioni governative - atti amministrativi, nonché di determinarne le caratteristiche tecniche;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite nuove marche per il pagamento delle tasse sulle concessioni governative - atti amministrativi, nei valori di lire 5.000, 10.000, 15.000 e 20.000.

Art. 2.

La marca di L. 5.000 è stampata in calcografia monocolore nel formato carta mm 20 × 24 e nel formato stampa mm 17 × 21. Le marche di lire 10.000, 15.000 e 20.000 sono stampate in calcografia ed offset nel formato carta mm 30 × 48 e nel formato stampa mm 27 × 45.

La carta usata per la stampa è bianca, liscia, filigranata. La filigrana, in chiaro, è formata da stelline a cinque punte, distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli ogni due centimetri per la marca da L. 5.000 e da 13¼ × 14 per le altre.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 5.000: stampa calcografica in verde;

L. 10.000: stampa calcografica in verde-arancio e bruno; offset arancio e azzurro;

L. 15.000: stampa calcografica in rosso, terra di Siena ed azzurro oltremare; offset ocra e viola;

L. 20.000: stampa calcografica in terra di Siena, verde ed azzurro intenso; offset arancio e giallo.

La vignetta per la marca da L. 5.000 poggia sul lato corto del formato e si staglia con un filo di contorno sullo spazio riservato alla perforazione.

Al centro reca una sagoma ovale nella quale è posta la testa della Dea Roma; al sommo un cartiglio nel quale è impressa la leggenda « Concessioni governative »; intorno alla parte inferiore dell'ovale è posta la dizione « Atti amministrativi » realizzata in negativo con carattere bastone; in basso, entro altro cartiglio, è impresso il valore « Lire 5.000 ».

La vignetta per le altre marche è impressa su un fondino offset, realizzato mediante un motivo lineare bicolore ripetuto a tappeto su tutto il foglio ed è costituita da una composizione nella quale figura, al centro, l'effige della Dea Roma racchiusa in una cornice circolare.

In alto e sotto il motivo circolare centrale, in appositi cartigli, sono dislocate, rispettivamente, le leggende « Concessioni governative » e « Atti amministrativi ».

In basso, in altro cartiglio, è impresso il valore delle marche.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1984

Il Ministro: VISENTINI

(5489)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 12 ottobre 1984.

Misura del contributo per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi per l'anno 1985.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1980, n. 410, con il quale è stato costituito il comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi;

Ritenuta la necessità di stabilire la misura annuale del contributo per l'anno 1985 ai sensi dell'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo e che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo e che legittimamente esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1984;

Tenuto conto che i mezzi finanziari necessari per la tenuta dell'albo per l'anno 1985 ammontano, secondo le previsioni, a L. 1.300.000.000 (unmiliardotrecentomilioni).

Rilevato che al fine di determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata dei circa 280 mila veicoli in circolazione nel Paese è opportuno operare un raggruppamento di veicoli del tipo omologato nelle tre categorie dei motoveicoli, autoveicoli e rimorchi (o semirimorchi), differenziando ancora i singoli veicoli, con esclusione dei motoveicoli, per fasce di portata;

Vista la proposta del comitato centrale per l'albo adottata nella riunione del 10 settembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

Le persone fisiche e giuridiche iscritte o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo, che esercitano legittimamente l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre **1984**, devono corrispondere entro la data stessa il contributo per l'anno 1985 di cui al successivo art. 2 per ciascun veicolo con il quale viene esercitato l'anzidetto autotrasporto.

In applicazione dell'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, la prova dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma precedente deve essere fornita al competente comitato provinciale per l'albo entro il 30 gennaio 1985.

Art. 2.

Il contributo all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da versarsi secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 agosto 1977, emanate di concerto con il Ministero del tesoro, è stabilito nelle misure seguenti:

a) motocarri e motoveicoli per trasporti specifici di cose .	L. 700
b) autocarri e rimorchi per trasporti di cose di portata utile non superiore a tonn. 3,5 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 6 . .	» 1.900
c) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile non superiore a tonn. 3,5 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 6 .	» 1.900
d) autocarri e rimorchi per trasporto di cose di portata utile superiore a tonn. 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn. 6 .	» 3.200
e) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile superiore a tonn. 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn. 6	» 3.200
f) trattori e semirimorchi destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose	» 4.400

Per i veicoli indicati sotto le lettere *d)*, *e)*, ed *f)* oltre al contributo fisso a fianco di ciascuno di essi segnato, deve essere corrisposta altresì la somma di L. 250 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di portata se il veicolo è di portata utile non superiore a tonn. 11 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 18, e di L. 400 nel caso di portata o peso complessivo superiore a detti limiti.

L'ammontare del contributo di L. 250 e di L. 400 di cui al comma precedente per ogni tonnellata o frazione di tonnellata è computato come segue:

1) per i veicoli classificati eccezionali sulla portata effettiva;

2) per gli altri veicoli sulla portata utile, inclusa quella derivante dagli incrementi transitori previsti dai decreti ministeriali 26 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976 e 28 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977.

Coloro i quali siano titolari di una autorizzazione per un trattore stradale in corrispondenza del quale non hanno un rimorchio o semirimorchio ad esso agganciabile per costituire autotreno o autoarticolato, oltre al contributo fisso di cui sopra, devono corrispondere la somma di L. 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata del 70% del peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(5488)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 Chiarugi Giancarlo, nato a Firenze il 17 novembre 1924, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

(5409)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione dell'ottavo istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica di Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1984, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 26, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, l'istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica di Torino (ottavo istituto) del quale viene approvata la tabella organica.

(5450)

Istituzione della sezione di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere presso l'istituto tecnico femminile « Città del Tricolore » di Reggio Emilia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1984, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 30, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituita, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, la sezione di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere presso l'istituto tecnico femminile « Città del Tricolore » di Reggio Emilia, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

(5451)

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Sanluri

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1984, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 22, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Sanluri, del quale viene approvata la tabella organica.

(5452)

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Pietrasanta

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1984, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 16, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Pietrasanta, del quale viene approvata la tabella organica.

(5453)

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Andria

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1984, registro n. 20 Istruzione, foglio n. 17, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Andria, del quale viene approvata la tabella organica.

(5454)

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Naro

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1984, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 13, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Naro, del quale viene approvata la tabella organica.

(5455)

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere di San Lazzaro di Savena.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1984, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 21, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere di San Lazzaro di Savena, del quale viene approvata la tabella organica.

(5456)

Istituzione dell'undicesimo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere di Torino.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1984, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 27, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere di Torino (undicesimo istituto), del quale viene approvata la tabella organica.

(5457)

Istituzione del sesto istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Napoli

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1984, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 12, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Napoli (sesto istituto), del quale viene approvata la tabella organica.

Con lo stesso decreto viene modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale « De Nicola » di Napoli.

(5458)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Malform Monetti S.p.a., in Racconigi (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Morteo Soprefin S.p.a., con sede in Genova e stabilimento in Pozzolo Formicaro (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio 1984 all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ipill di Fiano (Torino), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesa, con sede e stabilimento in Alessandria, è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Saus, in Grugliasco (Torino), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Nuova Ossolana S.p.a. di Novara, uffici e stabilimenti in Verbania e Pallanza (Novara), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Aurea S.r.l. di Cossato (Vercelli), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calce Dolomia, con sede e stabilimenti in Genova e Bernezzo (Cuneo), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Santo Dasso S.p.a., con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo, è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eltin S.p.a. e Eltin S.a.s. (fallimento), con sede in Genova e cantieri in Genova, Roma, Venezia, Taranto, Torino, Alessandria, Milano, Novara, Potenza, Catania, Catanzaro, Reggio Calabria, Ancona, Cagliari e La Spezia, è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crumar, in Castelfidardo (Ancona), è prolungata al 31 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mosat di Mezzopera Primo di Cerreto d'Esi (Ancona), è prolungata al 28 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornace di Tolentino S.r.l. di Tolentino (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 giugno 1983 al 18 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gianni Ballanti S.p.a. di Ellera Corciano (Perugia) poi Gi.Due. S.p.a. ora Ghinea S.p.a., è prolungata al 13 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Simat abrasivi S.p.a., in Grugliasco (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottonificio Fossanese, in Fossano (Cuneo), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sacchettificio moderno, con sede e stabilimento in Briona (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Trafisa S.a.s., in Cerreto Castello (Vercelli), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Audi Grivetta di Corio Canavese (Torino), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.M.A., con sede e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camerano, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all.art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Borgo Rubber S.n.c., con sede in Cumiana e stabilimento in Bruino (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Cuorgnè, in Cuorgnè (Torino), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Omega, con sede e stabilimento in Valperga (Torino), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.B.G. Gambarotta di Inga e C. S.p.a., con sede e stabilimento in Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta R.C.A., in Cascine Vica (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1984 al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officina meccanica Ramella Pietro S.r.l., in Biella (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 ottobre 1983 al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Paracchi e C. di Torino, è prolungata al 9 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova legatoria moderna S.r.l., in Nichelino (Torino), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Bertero e C., in Vinovo (Torino), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pozzo Gros Monti, con sede e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Accornero & C. nord, con sede in Viarigi (Asti) e stabilimenti in Viarigi e Castello di Annone (Asti), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Time di Monticello d'Alba (Cuneo), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarig, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hidromac, con sede in S. Mauro Torinese (Torino) e stabilimenti in S. Mauro Torinese (Torino) e Trino Vercellese (Vercelli), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Astilia S.p.a., stabilimenti di Asti, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fil Mar S.n.c. di Caselle Torinese (Torino), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pico S.p.a. di Barengo (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornace di Bassignana, in Bassignana, località Valle del Pozzo (Alessandria), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nepote Secondo di Nepote Luigi ed Enrico S.n.c. in Grugliasco (Torino), prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Coop. Reggiana costruzioni, con sede in Reggio Emilia e zona Alessandria, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Pelegatta, con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.F.M. ricambi S.p.a. F.lli Camozzi, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rabuffetti, con sede e stabilimento in Legnano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornace di Tolentino S.r.l. di Tolentino (Macerata), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mosat di Mezzopera Primo di Cerreto d'Esi (Ancona), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Matteo da Gualdo di Gualdo Tadino (Perugia), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mosat di Mezzopera Primo di Cerreto d'Esi (Ancona), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornace di Tolentino S.r.l. di Tolentino (Macerata), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Matteo da Gualdo di Gualdo Tadino (Perugia), è prolungata al 4 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5403)

MINISTERO DELL'INTERNO

41° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84 e n. 282/84, i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 4142 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2702/C-79 in data 9 ottobre 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MAUSER » (SPAGNOLO) MOD. 1895
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 446
Lunghezza dell'arma: MM. 940
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DITTA « PRIMA »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4143 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.6148/C-84 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « GAMO » MOD. MC-SUPER
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: MEZZANOTTE GOFFREDO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 4144 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2632/C-79 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « GRUNING-ELMIGER AG » MOD. 300 STANDARD UIT
Calibro: MM. 7,62 × 51 (308 WINCHESTER)
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: PTACEK CARLO AMMINISTRATORE UNICO DELLA « RAVIZZA SPORT S.r.l. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4145 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2653/C-79 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « UBERTI » MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A. REVOLVING CARBINE
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 457,20 (18")
Lunghezza dell'arma: MM. 873
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A TAMBURO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ALDO UBERTI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere dotata di cilindro intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia in calibro 44/40.

N. 4146 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2653/C-79 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « UBERTI » MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A. REVOLVING CARBINE TARGET
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 457,20 (18")
Lunghezza dell'arma: MM. 873
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A TAMBURO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ALDO UBERTI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere dotata di cilindro intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia in calibro 44/40.

N. 4147 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 403
Calibro: MM. 6,5 × 68 R/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO PRODUTTORE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4148 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 404
Calibro: 22-250
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 530
Lunghezza dell'arma: MM. 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO PRODUTTORE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4149 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5617/C-83 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « ISRAEL MILITARY INDUSTRIES » MOD. DEFENDER
Calibro: MM. 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM. 115
Lunghezza dell'arma: MM. 240
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: ISRAELE
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « BENVENUTI FRANCO S.r.l. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **4150** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5617/C-83 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « ISRAEL MILITARY INDUSTRIES » MOD. DEFENDER
CALIBRO: MM 9 × 18
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **14**
Lunghezza delle canne: MM. 115
Lunghezza dell'arma: MM. 240
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: ISRAELE
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « BENVENUTI FRANCO S.r.l. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **4151** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5617/C-83 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « ISRAEL MILITARY INDUSTRIES » MOD. DEFENDER
Calibro: MM. 9 × 21 JAGER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **14**
Lunghezza delle canne: MM. 115
Lunghezza dell'arma: MM. 240
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: ISRAELE
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « BENVENUTI FRANCO S.r.l. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **4152** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5617/C-83 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « ISRAEL MILITARY INDUSTRIES » MOD. HUNTER
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **4**
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: ISRAELE
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « BENVENUTI FRANCO S.r.l. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **4153** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5617/C-83 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « REMINGTON » MOD. 7400 CARBINE
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **4**
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « BENVENUTI FRANCO S.r.l. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 4154 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5617/C-83 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « REMINGTON » MOD. 7400 CARBINE
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « BENVENUTI FRANCO S.r.l. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 4155 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5617/C-83 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « NORICA » MOD. 56
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 405
Lunghezza dell'arma: MM. 955
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « BENVENUTI FRANCO S.r.l. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 4156 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5617/C-83 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « NORICA » MOD. 61
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 420
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « BENVENUTI FRANCO S.r.l. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 4157 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5617/C-83 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « NORICA » MOD. 73
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 420
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « BENVENUTI FRANCO S.r.l. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 4158 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5617/C-83 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « NORICA » MOD. 80
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 430
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « BENVENUTI FRANCO S.r.l. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 4159 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5617/C-83 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « NORICA » MOD. 80 G
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 430
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « BENVENUTI FRANCO S.r.l. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 4160 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « ANGELO ZOLI S.p.A. » MOD. AIRONE KOMBINAT
Calibro: 20/6,5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ANGELO ZOLI S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Nota: — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) « ANGELO ZOLI S.p.a. » Mod. Condor Kombinat (doppio grilletto con stecher) cal. 20/6,5 × 55 (canne mm. 620).

Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella seduta del 14 settembre 1984.

N. 4161 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « ANGELO ZOLI S.p.A. » MOD. AIRONE KOMBINAT
Calibro: 20 MAGNUM/6,5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ANGELO ZOLI S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Nota: — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) « ANGELO ZOLI S.p.a. » Mod. Condor Kombinat (doppio grilletto con stecher) cal. 20 MAGNUM/ 6,5 × 55 (canne mm. 620).

Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella seduta del 14 settembre 1984.

N. 4162 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3576/C-80 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4163 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3576/C-80 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 5,6 × 52 R
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4164 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3576/C-80 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 5,6 × 57 R
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4165 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3576/C-80 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 6,5 × 50 R
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **4166** *progressivo dell'iscrizione eseguita* ***in virtù del*** *decreto ministeriale* ***n.*** **10.C.N./50.3576/C-80** ***in*** *data* 9 *ottobre* **1984.**

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 6,5 × **50 R**
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **4167** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3576/C-80 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **4168** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3576/C-80 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **4169** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3576/C-80 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA «ZANOLETTI **PIETRO»**
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **4170** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3576/C-80 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **4171** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3576/C-80 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 HORNET
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **4172** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3576/C-80 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 HORNET
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **4173** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3576/C-80 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 SAVAGE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4174 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3576/C-80 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « ZANOLETTI PIETRO » MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 220 SWIFT
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ZANOLETTI PIETRO »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4175 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3576/C-80 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « ZANOLETTI PIETRO » MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 220 SWIFT
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ZANOLETTI PIETRO »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4176 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3576/C-80 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « ZANOLETTI PIETRO » MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ZANOLETTI PIETRO »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4177 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3576/C-80 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « ZANOLETTI PIETRO » MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ZANOLETTI PIETRO »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4178 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3576/C-80 *in data 9 ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4179 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3576/C-80 *in data 9 ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4180 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3576/C-80 *in data 9 ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 225 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4181 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3576/C-80 *in data 9 ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: «ZANOLETTI PIETRO» MOD. ALPIN RIFLE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 225 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA «ZANOLETTI PIETRO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **4182** *progressivo dell'iscrizione eseguita* ***in virtù del decreto*** *ministeriale* ***n.*** 10.C.N./50.290/C-79 ***in data*** **9** ***ottobre*** **1984.**

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 80
Calibro: 22 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 870
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **4183** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.290/C-79 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « ANSCHUTZ » MOD. WEHRSPORTKARABINER
Calibro: MM. 4
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 670
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA OCCIDENTALE
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: PISCETTA ARMANDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **4184** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.290/C-79 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MAUSER » MOD. D.R.P. U.R.G.M. LEICHT
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA OCCIDENTALE
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: PISCETTA ARMANDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **4185** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.290/C-79 *in data* 9 *ottobre* **1984.**

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MAUSER » MOD. D.R.P. U.R.G.M. SCHWER
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 685
Lunghezza dell'arma: MM. 1155
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA OCCIDENTALE
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: PISCETTA ARMANDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « **JAGER** »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4186 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.290/C-79 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI (TIPO VERY)
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 73
Calibro: 1 5"
Numero delle canne: UNA (LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 150
Lunghezza dell'arma: MM. 250
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 4187 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.290/C-79 *in data* 9 *ottobre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO LANCIARAZZI (TIPO VERY)
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 73
Calibro: 1,5"
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 420
Lunghezza dell'arma: MM. 520
Funzionamento: A COLPO SINGOLO CON CARICAMENTO MANUALE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

Note:

Nel n. 3104 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica doppia azione « TANFOGLIO GIUSEPPE » Mod. GT 30, cal. mm. 7,65 Parabellum (canna mm. 120) è iscritta la seguente nota:

l'arma può essere corredata di conversione (canna e caricatore) per impiegare la cartuccia in calibro mm. 9 Ultra (mm. 9 × 18 o mm. 9 Police).

Nel n. 3855 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica doppia azione « F.LLI TANFOGLIO » Mod. TA 18, cal. mm. 9 × 18 (canna mm. 120) è iscritta la seguente nota:

l'arma può essere corredata di conversione (canna e caricatore) per impiegare la cartuccia in calibro mm. 7,65 Parabellum (30 Luger).

(5449)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « MAV '84 - Mostra dell'avicoltura pregiata da carne ed ornamentale dell'avifauna e della coniglicultura - Attrezzature e prodotti relativi », che avrà luogo a Padova dal 9 novembre 1984 all'11 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Fieracavalli - Fiera internazionale dei cavalli - Salone delle attrezzature e delle attività ippiche », che avrà luogo a Verona dal 7 novembre 1984 all'11 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche » e « Bibe - Mostra internazionale di vini, liquori ed altre bevande », che avranno luogo a Genova dal 14 novembre 1984 al 20 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Salone internazionale dell'automobile », che avrà luogo a Torino dal 14 novembre 1984 al 25 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Eima - Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura », che avrà luogo a Bologna dal 14 novembre al 18 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra nazionale di componenti elettronici industriali ed apparecchiature per telecomunicazioni », che avrà luogo a Vicenza dal 24 novembre 1984 al 27 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Bias - Convegno mostra internazionale dell'automazione, strumentazione e microelettronica - Milano, 29 novembre-4 dicembre 1984 », che avrà luogo a Milano dal 29 novembre 1984 al 4 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « VIII Rich - Rassegna internazionale della chimica e Mach '84 », che avrà luogo a Milano dal 29 novembre 1984 al 4 dicembre 1984.

(5499)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

Corso dei cambi del 19 ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1906,250	1906,250	—	1906,250	1906,25	1906,25	1906,250	1906,250	1906,250	1906,25
Marco germanico	619,100	619,100	—	619,100	618,50	619,11	619,130	619,100	619,100	619,10
Franco francese	201,400	201,400	—	201,400	201,85	201,52	201,650	201,400	201,400	201,40
Fiorino olandese	548,200	548,200	—	548,200	549 —	547,82	547,450	548,200	548,200	548,20
Franco belga	30,502	30,502	—	30,502	30,60	30,52	30,550	30,502	30,502	30,50
Lira sterlina	2284 —	2284 —	—	2284 —	2280 —	2284,25	2284,500	2284 —	2284 —	2284 —
Lira irlandese	1917 —	1917 —	—	1917 —	1918 —	1916,60	1916,200	1917 —	1917 —	—
Corona danese	171,540	171,540	—	171,540	171,65	171,57	171,600	171,540	171,540	171,53
Dracma	15,110	15,110	—	15,110	—	—	15 —	15,110	15,110	—
E.C.U.	1377,800	1377,800	—	1377,800	1382 —	1377,30	1376,800	1377,800	1377,800	1376,80
Dollaro canadese	1437 —	1437 —	—	1437 —	1440 —	1437,12	1437,250	1437 —	1437 —	1437 —
Yen giapponese	7,698	7,698	—	7,698	7,69	7,69	7,686	7,698	7,698	7,70
Franco svizzero	752,020	752,020	—	751,020	752 —	751,76	751,500	752,020	752,020	752,02
Scellino austriaco	88,190	88,190	—	88,190	88,12	88,18	88,180	88,190	88,190	88,19
Corona norvegese	213,930	213,930	—	213,930	213,60	213,93	214 —	213,930	213,930	213,92
Corona svedese	218,600	218,600	—	218,600	218,25	218,59	218,590	218,600	218,600	218,60
FIM	297,500	297,500	—	297,500	297,40	297,45	297,400	297,500	297,500	—
Escudo portoghese	11,670	11,670	—	11,670	11,73	11,66	11,650	11,670	11,670	11,67
Peseta spagnola	10,996	10,996	—	10,996	11 —	10,99	10,995	10,996	10,996	10,99

Media dei titoli del 19 ottobre 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61,750
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	93,050
» 6 % » » 1971-86	89,600
» 6 % » » 1972-87	87,750
» 9 % » » 1975-90	91 —
» 9 % » » 1976-91	88,100
» 10 % » » 1977-92	95,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	90,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,200
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,100
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,600
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,250
» » TR 2,5% 1983/93	91,200
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84	99,950
» » » » 1-12-1982/84	100 —
» » » » 1- 1-1983/85	100,050
» » » » 1- 2-1983/85	100 —
» » » » 1- 3-1983/85	100,125
» » » » 1- 4-1983/85	100,200
» » » » 1- 5-1983/85	100,350
» » » » 1- 6-1983/85	100,400
» » » » 1- 1-1982/86	101,350
» » » » 1- 3-1982/86	101,500
» » » » 1- 5-1982/86	101,700
» » » » 1- 6-1982/86	101,450
» » » » 1- 7-1982/86	101,550
» » » » 1- 8-1982/86	101,300
» » » » 1- 9-1982/86	101,225
» » » » 1-10-1982/86	101,550
» » » » 1-11-1982/86	101,350
» » » » 1-12-1982/86	101,450
» » » » 1- 7-1983/86	99,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1983/86	99,925
» » » » 1- 9-1983/86	100,100
» » » » 1-10-1983/86	101,325
» » » » 1- 1-1983/87	101,225
» » » » 1- 2-1983/87	101,400
» » » » 1- 3-1983/87	101,250
» » » » 1- 4-1983/87	101,300
» » » » 1- 5-1983/87	101,475
» » » » 1- 6-1983/87	101,450
» » » » 1-11-1983/87	100,400
» » » » 1-12-1983/87	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	101,350
» » » » 1- 8-1983/88	101,250
» » » » 1- 9-1983/88	101,200
» » » » 1-10-1983/88	101,250
» » » » 1-11-1983/88	101,400
» » » » 1- 1-1984/88	99,750
» » » » 1- 2-1984/88	99,850
» » » » 1- 3-1984/88	99,400
» » » » 1-11-1983/90	101,400
» » » » 1-12-1983/90	101,350
» » » » 1- 1-1984/91	101,250
» » » » 1- 2-1984/91	101,125
» » » » 1- 3-1984/91	99,775
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985	100,325
» » » 17 % 1- 5-1985	101,075
» » » 17 % 1- 7-1985	101,100
» » » 17 % 1-10-1985	101,700
» » » 16 % 1- 1-1986	101,050
» » » 14 % 1- 4-1986	99,175
» » Nov. 12 % 1-10-1987	95,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	107,900
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,125
» » » » 1983/90 11,50 %	99,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 ottobre 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1906,250	Lira irlandese	1916,600	Scellino austriaco	88,185
Marco germanico	619,115	Corona danese	171,570	Corona norvegese	213,965
Franco francese	201,525	Dracma	15,055	Corona svedese	218,595
Fiorino olandese	547,825	E.C.U.	1377,300	FIM	297,450
Franco belga	30,526	Dollaro canadese	1437,125	Escudo portoghese	11,660
Lira sterlina	2284,250	Yen giapponese	7,692	Peseta spagnola	10,995
		Franco svizzero	751,760		

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Cassa conguaglio per il settore elettrico - Aliquote dell'onere termico per il 1983 ed aliquote provvisorie per l'anno 1984. (Provvedimento n. 36/1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP numeri 34/1974, 35/1974, 47/1974, 37/1976, 18/1979, 45/1979, 2/1981, 15/1982, 44/1982, 26/1984, 27/1984;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle casse di conguaglio;

Viste le note della Cassa conguaglio per il settore elettrico in data 13 luglio 1984 e 15 ottobre 1984, con le quali vengono indicate le aliquote per il 1983 — nonché ai sensi dei richiamati provvedimenti CIP n. 45/1979 e n. 15/1982 — la misura del rimborso sugli acquisti di energia nazionali ed esteri effettuati dall'Enel;

Sentita la commissione centrale prezzi;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) Fermo restando quanto stabilito al punto 2 delle norme transitorie del provvedimento CIP n. 27 del 3 agosto 1984, le aliquote di rimborso relative all'anno 1983 per il maggior onere termico sostenuto, rispetto al 1973, dalle centrali appresso indicate, sono le seguenti:

	L./kWh
a) *Enel*:	
Vado Ligure	30,5851776055
La Spezia	32,2768962317
Genova	38,3899812278
Chivasso	55,3998850922
Trino Vercellese	84,4578097436
La Casella	46,1603013559
Piacenza	48,2975056366
Turbigo	46,9401676733
Tavazzano	48,2541724826
Ostiglia	46,4125531944
Fusina	24,6276947180
Porto Marghera	31,8563214780
Monfalcone	32,8869905079
S. Barbara	57,3702777423
Marzocco	49,5807474204
Porto Corsini	48,1192912873
Piombino	48,0135365434
Capraia	97,8591516568
Portoferraio N.C.	138,0903965803
Torrevaldaliga	49,7612146380
Civitavecchia	56,2864597851
Camerata Picena	85,8586285091
Fiumicino	125,3438793879
Pietrafitta	62,8518071789
Bastardo	51,5688772809
Latina	134,8821248146
Ventotene	107,5898360575
Napoli Levante	55,2246350363
Vigliena	62,0430031904
Bari	55,0526068139
Taranto Nord	133,8896954180
Mercure	55,4649324312
Garigliano	179,1404173500
Brindisi	48,3699326454
Rossano Calabro	49,5155400618
Maddaloni	85,4168372042
Milazzo	51,9383388006
Augusta	57,8517896766
Termini Imerese	50,8301159013
Vulcano	96,0248957876
Porto Empedocle	56,7308435990
Malfa	—
S. Marina Salina	98,6424592185
Codrongianus	133,2979628491
Sulcis	47,3494637460
Portovesme	69,1244498131
S. Gilla	63,1403367695
Stromboli	111,8185435171
Caorso	77,2932025050
Alessandria	103,7262071660
Priolo Gargallo	48,7902774270
Porto Tolle	48,3907061364
Carpi Nord	83,5905543950
Sermide	48,8824307539
Panarea	156,3606112360
Fiume Santo	50,2190064329
Gorlago	85,0978430256
b) *Comunali e minori*:	
Azienda elettrica municipale di Torino per la centrale di Moncalieri	51,3030230637
Azienda elettrica municipale di Torino per la centrale di « Le Vallette »	53,6359858848
Azienda elettrica municipale di Torino per la centrale di Stazione Martinetto	82,9636660233
Azienda elettrica municipale di Torino per la centrale di Sud-Ovest produzione combinata energia calore	71,5232961140
Azienda energetica municipale di Milano per la centrale di Cassano d'Adda	55,5319329501
Servizi municipalizzati del comune di Brescia per le centrali di:	
Cassano d'Adda	55,0702148439
Ponti sul Mincio	53,4585746099
Azienda servizi municipalizzati Rovereto per la centrale di Ponti sul Mincio	56,8108775797
Servizi municipalizzati del comune di Brescia per la centrale di Brescia, produzione combinata energia-calore	45,1427870419
Servizi municipalizzati del comune di Brescia per la centrale di via Lamarmora:	
gruppo V.M.	93,0223042900
gruppo Tosi	88,0935821202
Servizi municipalizzati del comune di Verona per la centrale di Ponti sul Mincio	53,7060307784
ACEA - Azienda comunale elettricità ed acque Roma per le centrali di:	
« G. Montemartini »	130,7599194388
Tor di Valle	116,7471629254
Azienda servizi pubblici municipalizzati Osimo per la centrale di Padiglioni di Osimo	109,5294285172
Impresa Dante Nigris per la centrale di Ampezzo	110,7568899465
S.a.s. idroelettrica Valcanale per la centrale di Malborghetto Valbruna	97,0652745441
Società idroelettrica Weissenfels per la centrale di Tarvisio	99,1629225618
Aziende industriali municipalizzate di Vicenza per le centrali di:	
S. Biagio	45,8820232384
Via Mazzini	46,7286501682
Istituto Salvi	51,7019309462
Azienda elettrica consorziale municipalizzata di Primiero per la centrale di Castelpietra	118,2976935587
c) *Centrali che hanno prodotto per conto dell'Enel*:	
Marghera Levante della SELM - Servizi elettrici Montedison S.p.a.	44,8399048904
Brindisi della Montepolimeri S.p.a.	55,6078808524
Priolo della Montedipe S.p.a.	55,3748254173
Matera della Cemensud S.p.a.	72,6383816599
Avezzano della SO.ME.S.A. S.p.a.	70,1435851082
Portoscuso della Alluminio Italia S.p.a.	52,5874317726
Sarroch della SARAS Chimica S.p.a.	87,2967758311
Fusina della SAVA Alluminio Veneto S.p.a.	49,5995436537
Ottana della ANIC Fibre S.p.a.	45,7793814899
Gela della Società ANIC S.p.a.	45,6673654611
Pisticci della ANIC Fibre S.p.a.	46,5819344405
Taranto della Nuova Italsider S.p.a.	58,3425455866
Porto Torres della Società ANIC S.p.a.	96,4629441285
Ponti sul Mincio della A.S.M. Brescia e A.G.S.M. Verona	51,5940008318

d) *Per le centrali o parti di centrale entrate in servizio nell'anno 1983 appresso indicate, la corresponsione del rimborso avrà la seguente decorrenza*:

centrale di Tarvisio della Weissenfels S.p.a.: per un gruppo da 680 kW decorrenza dal 28 gennaio 1983;

centrale di Porto Torres dell'Anic che produce per conto dell'Enel: per il turboalternatore n. 6 da 59.000 kVA decorrenza dal 9 febbraio 1983;

centrale di Tor di Valle dell'Azienda comunale elettricità ed acque di Roma: per il primo gruppo turbogeneratore da 24,5 MW decorrenza dal 14 febbraio 1983 data di prima lettura e suggellamento dei contatori;

centrale di Gorlago dell'Enel: per i 6 gruppi Totem da 15 kW cadauno decorrenza dal 3 marzo 1983;

centrale di Ponti sul Mincio dei Servizi municipalizzati del comune di Brescia e dell'Azienda generale dei servizi municipalizzati di Verona: per il secondo gruppo da 190.000 kVA decorrenza dal 24 marzo 1983;

centrale di Fiume Santo dell'Enel: per il primo turboalternatore da 190.000 kVA e 2 gruppi diesel da 610 kVA cadauno decorrenza dal 28 aprile 1983;

centrale di Ventotene dell'Enel: per un gruppo elettrogeno da 145 kVA decorrenza dal 13 maggio 1983;

centrale di Monfalcone dell'Enel: per il secondo e terzo gruppo elettrogeno da 500 kVA cadauno decorrenza dal 18 maggio 1983;

centrale di Monfalcone dell'Enel: per il terzo gruppo generatore da 370.000 kVA decorrenza dal 25 maggio 1983;

centrale di Panarea dell'Enel: per il secondo gruppo diesel da 500 kVA decorrenza dal 4 giugno 1983;

centrale di Cassano d'Adda dell'Azienda energetica municipale di Milano e dei Servizi municipalizzati del comune di Brescia: per un gruppo termoelettrico da 320 MW decorrenza dal 16 giugno 1983 data di prima lettura e suggellamento dei contatori;

centrale di Sermide dell'Enel: per il secondo gruppo generatore da 370 MVA decorrenza dal 15 settembre 1983;

centrale di Le Vallette dell'Azienda elettrica municipale di Torino: per il terzo motore da 7.275 kW decorrenza dal 12 ottobre 1983;

centrale di Genova dell'Enel: per il secondo gruppo diesel da 100 kVA decorrenza dal 31 ottobre 1983;

centrale di Chiesanuova dei Servizi municipalizzati del comune di Brescia: per due gruppi elettrogeno da 290 kW cadauno decorrenza dal 4 novembre 1983;

centrale «Istituto Salvi» delle Aziende industriali municipalizzate di Vicenza: per il Fiat-Totem da 15 kW decorrenza dal 16 novembre 1983;

centrale di Panarea dell'Enel: per il primo e secondo gruppo diesel da 625 kVA cadauno decorrenza dal 19 novembre 1983;

centrale di Tarvisio della Weissenfels S.p.a.: per un gruppo da 544 kW decorrenza dal 22 novembre 1983;

centrale di Cassano d'Adda che produce per conto dell'Enel: per il gruppo termoelettrico da 320 MW decorrenza dal 30 novembre 1983;

centrale di Ponti sul Mincio che produce per conto dell'Enel: per il gruppo termoelettrico da 190 MVA decorrenza dal 1° dicembre 1983;

Azienda servizi municipalizzati Rovereto: per la quota di partecipazione nella centrale di Ponti sul Mincio con decorrenza dal 23 agosto 1983.

2) Per l'anno 1984 la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvederà a corrispondere alle centrali ammesse aliquote provvisorie di rimborso per maggiore onere termico compatibili con le disponibilità consentite dal gettito del sovrapprezzo nel medesimo periodo.

3) L'aliquota di rimborso a favore dell'Enel sul prezzo di acquisto dell'energia da altri produttori nazionali è determinata per l'anno 1983 in L/kWh 38,3365884738.

4) L'aliquota di rimborso a favore dell'Enel sul prezzo di acquisto dell'energia importata dall'estero, al netto di quella ceduta, è determinata per l'anno 1983 in L/kWh 38,3365884738.

Roma, addì 16 ottobre 1984

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

(5528)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, relativi al mese di luglio 1984, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di luglio 1984 rispetto a luglio 1983 risulta pari a più 10,5 (diecivirgolacinque).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di luglio 1984 rispetto a luglio 1982 risulta pari a più 27,5 (ventisettevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

(5557)

Indice dei prezzi al consumo, relativi al mese di agosto 1984, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1984 rispetto ad agosto 1983 risulta pari a più 10,4 (diecivirgolaquattro).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1984 rispetto ad agosto 1982 risulta pari a più 25,6 (venticinquevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

(5558)

Indice dei prezzi al consumo, relativi al mese di settembre 1984, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di settembre 1984 rispetto a settembre 1983 risulta pari a più 9,8 (novevirgolaotto).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di settembre 1984 rispetto a settembre 1982 risulta pari a più 24,7 (ventiquattrovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

(5559)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Bellinzago Lombardo, Stagno Lombardo, Bubbiano, Cremia, Esine, Appiano Gentile e Pellio Intelvi.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 4 luglio 1984, n. 40793: comune di Bellinzago Lombardo (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 18 aprile 1980, n. 54 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 26 giugno 1981, n. 59 e 18 marzo 1983, n. 27);

deliberazione 4 luglio 1984, n. 40794: comune di Stagno Lombardo (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 10 maggio 1982, n. 41 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 20 dicembre 1982, numero 81);

deliberazione 4 luglio 1984, n. 40795: comune di Bubbiano (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 maggio 1982, n. 38 e al quale non sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 15 settembre 1982, n. 55);

deliberazione 26 luglio 1984, n. 41649: comune di Cremia (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 4 ottobre 1982, n. 54 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 14 febbraio 1983, n. 3 e 7 maggio 1984, numero 34);

deliberazione 10 luglio 1984, n. 40964: comune di Esine (Brescia) (piano adottato con deliberazione 23 marzo 1982, n. 1 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 26 aprile 1983, n. 10);

deliberazione 4 luglio 1984, n. 40822: comune di Appiano Gentile (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 giugno 1981, n. 80 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 18 ottobre 1982, n. 65 e 17 febbraio 1984, n. 19);

deliberazione 4 luglio 1984 n. 40796: comune di Pellio Intelvi (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 26 novembre 1982, n. 51 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 29 luglio 1983, n. 30).

(5530)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Casatenovo, Bergamo, Robbiate, Gardone Valtrompia, Magenta, Lodi, Induno Olona, Faloppio, Basiano e Stradella.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 17 luglio 1984, n. 41286: comune di Casatenovo (Como) (varianti adottate con deliberazione consiliare 24 marzo 1983, n. 66);

deliberazione 17 luglio 1984, n. 41283: comune di Bergamo (varianti adottate con deliberazioni consiliari 21 maggio 1982, n. 15458, 11 febbraio 1983, n. 4780 e 20 dicembre 1982, n. 37680);

deliberazione 4 luglio 1984, n. 40805: comune di Robbiate (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 11 novembre 1983, n. 125);

deliberazione 17 luglio 1984, n. 41288: comune di Gardone Valtrompia (Brescia) (variante adottata con deliberazioni consiliari 7 aprile 1983, n. 10, 18 aprile 1983, n. 22 e 16 giugno 1983, n. 33);

deliberazione 17 luglio 1984, n. 41287: comune di Magenta (Milano) (varianti adottate con deliberazioni consiliari 29 luglio 1982, n. 162 e 5 maggio 1983, n. 248);

deliberazione 17 luglio 1984, n. 41296: comune di Lodi (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 22 luglio 1983, n. 284);

deliberazione 4 luglio 1984, n. 40806: comune di Induno Olona (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 22 novembre 1983, n. 131).

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate le varianti ai piani regolatori generali, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, saranno depositati nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 3 luglio 1984, n. 1407/Urb.: comune di Faloppio (Como);

decreto 3 luglio 1984, n. 1406/Urb.: comune di Basiano (Milano);

decreto 3 luglio 1984, n. 1409/Urb.: comune di Stradella (Pavia).

(5531)

Rettifica della deliberazione di approvazione del piano regolatore generale del comune di Saltrio

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata rettificata la deliberazione di approvazione del piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 17 luglio 1984, n. 41278: comune di Saltrio (Varese) (rettifica alla deliberazione 17 gennaio 1984, n. 35234, di approvazione del piano regolatore generale).

(5532)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi pubblici a complessivi undici posti di addetto banditi dalla Direzione generale dell'aviazione civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 12 - anno 1984 - al Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile sono state pubblicate le graduatorie dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi undici posti di addetto in prova nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale addetto al traffico aereo, indetti con decreto ministeriale 12 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 4 marzo 1983.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnative.

(5509)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'immissione nella corrispondente qualifica della carriera operaia dei servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei giovani assunti come operai specializzati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in attuazione del progetto « D » per i servizi antincendi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 5-*ter* del Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, in data 9 agosto 1984, pubblica il decreto ministeriale 4 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1984, registro n. 14, foglio n. 351, di approvazione della graduatoria definitiva relativa agli esami di idoneità indetti con decreto interministeriale 12 giugno 1980, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'immissione nella corrispondente qualifica della carriera operaia dei servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, con la qualifica di operaio specializzato in attuazione del progetto « D » per i servizi antincendi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(5263)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti del ruolo tecnico professionale e del ruolo amministrativo

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale - concorsi), n. 16 del 17 ottobre 1984, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di cibernetica e biofisica - Camogli (Genova);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per la documentazione giuridica - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio dei microrganismi autotrofi - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisiologia dei centri nervosi - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro studio biologia cellulare e molecolare delle piante - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per le applicazioni della matematica - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto gas ionizzati - Padova;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente del ruolo amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto gas ionizzati - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro per lo studio dei diserbanti - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di analisi numerica - Pavia;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati all'istituto di genetica biochimica ed evoluzionistica - Pavia;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro studio chimica degli antiparassitari - Perugia;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per le applicazioni del calcolo « M. Picone » - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio sulla biologia molecolare - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per il lessico intellettuale europeo - Roma;

concorso pubblico, per esami, a quattro posti di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche.

(5480)

REGIONE LOMBARDIA

Errata-corrige al comunicato concernente concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario e amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 20. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 253 del 13 settembre 1984).

Nel comunicato citato in epigrafe, dove è scritto *« un posto* di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale. », leggasi: « *sette posti* di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale. ».

(5424)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 291 del **22 ottobre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:**

I.P.A.B. - Infermeria S. Maria e opera pia « Dott. D. Uccelli », in Cannobio: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti da inserviente.

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1984, n. **54.**

Legge di bilancio 1984. Assestamento e variazioni.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 14 *agosto* 1984)

(*Omissis*).

(5274)

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1984, n. **55.**

Iniziative di spesa per lo svolgimento di attività promozionali in Italia ed all'estero, attività di pubbliche relazioni e convegnistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 29 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, per la realizzazione diretta o per la partecipazione a mostre, fiere, di cui al programma promozionale approvato in base all'art. 1 della legge regionale 3 maggio 1974, numero 27, nonché per convegni ed attività di pubbliche relazioni (ospitalità, omaggi), assume le relative spese indicate al successivo articolo, con le procedure previste dalla presente legge.

Art. 2.

Le iniziative di spesa di cui alla presente legge comprendono:

a) locazione dell'area espositiva e la realizzazione ed allestimento dello stand, nonché locazione di ambienti per convegni;

b) facchinaggio, imballaggio, spedizione e trasporto materiali;

c) assicurazioni materiali e persone;

d) spese di pulizia, di cancelleria, per canoni telefonici, di illuminazione o spese varie con prezzi tariffari;

e) pubblicazioni specifiche d'ordine grafico o visivo (cataloghi, depliants, cartelloni, inviti) e funzionamento dei relativi apparecchi od impianti;

f) affidamento di prestazioni a persone singole (progettisti, consulenti specifici, interpreti, fotografi, operatori tecnici) od associati;

g) spese connesse ad attività di pubbliche relazioni: ospitalità ed omaggi.

Art. 3.

Le spese di cui al precedente art. 2 sono da assumersi nel modo che segue:

a) per le iniziative che si svolgono sul territorio nazionale, previa deliberazione di massima della giunta regionale, mediante trattativa privata tra ditte specializzate disponibili, quando altrimenti non siano indicate in esclusiva dall'ente organizzatore;

b) per le iniziative che si svolgono all'estero:

con incarico all'I.C.E. o ENIT, nei casi previsti dal programma promozionale ed, ove possibile, in ogni altra occasione;

con le procedure di cui alla precedente lettera *a*) per tutte le spese la cui effettuazione è possibile in Italia;

con trattativa diretta nei casi rimanenti.

Art. 4.

All'assunzione ed al pagamento delle spese di cui alla presente legge può provvedersi anche mediante apertura di credito presso la tesoreria regionale a funzionario delegato ai sensi della legge regionale 4 novembre 1978, n. 73; in tal caso il funzionario delegato avrà cura di indicare su ciascuna fattura la voce di riferimento di cui all'art. 2 circa la natura della singola spesa.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 20 agosto 1984

GALEOTTI

(incaricato con D.P.G.R. 1° agosto 1984, n. 204)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 10 *luglio* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 10 *agosto* 1984.

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1984, n. **56.**

Intervento regione Toscana per assicurare erogazione ai sensi art. 25, ultimo comma, legge 27 ottobre 1983, n. 730.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 29 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana assicura, quale prestazione sanitaria aggiuntiva ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, l'erogazione di materiale di medicazione.

L'intervento è disposto per forme morbose di particolare rilevanza assicurandosi l'erogazione delle prestazioni ai soggetti per i quali ricorra la continuità del bisogno.

Art. 2.

La fornitura del materiale di medicazione a favore dei soggetti di cui all'art. 1 avviene con i limiti e le modalità che la giunta regionale è autorizzata a definire, previa intese con le farmacie convenzionate ovvero attraverso la distribuzione diretta da parte delle UU.SS.LL.

Art. 3.

L'onere finanziario derivante dalla attuazione della presente legge, previsto per l'anno 1984, in 400 milioni, è a carico del cap. 17110 del bilancio di previsione 1984.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 20 agosto 1984

GALEOTTI

(incaricato con D.P.G.R. 1° agosto 1984, n. 204)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 10 *luglio* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 10 *agosto* 1984.

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1984, n. **57**.

Modificazione alla legge regionale n. 66/82, concernente norme transitorie per l'adeguamento dei criteri di erogazione dell'assegno di incollocamento agli invalidi del lavoro, in particolare modificazioni ai commi primo e secondo dell'art. 3 (valutazione dello stato di bisogno) ed all'art. 4 (misura dell'assegno mensile).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 29 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Valutazione dello stato di bisogno nell'anno 1984

Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 66, viene sostituito dal seguente:

Sono ammessi alla prestazione i soggetti, che prestino regolare domanda, in possesso di un reddito personale annuo inferiore al livello di L. 9.511.200.

Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 luglio 1982, numero 66, viene sostituito dal seguente:

Il limite di reddito di cui al comma precedente è aumentato degli importi appresso indicati:

a) di L. 750.000 per ogni componente il nucleo familiare a carico dell'invalido, fino ad un massimo di L. 14.011.200, corrispondente ad un nucleo composto di 7 unità;

b) degli incrementi che dovessero intervenire nel corso dell'anno 1984 sulle rendite infortunistiche corrisposte dall'INAIL rispetto all'anno 1983.

Art. 2.
Misura dell'assegno mensile

L'art. 4 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 66, viene sostituito dal seguente:

La misura dell'assegno mensile è fissata per l'anno 1984 in L. 60.000.

Art. 3.
Norma finanziaria

Agli oneri di spesa derivante dall'erogazione dell'assegno di incollocamento agli invalidi del lavoro si fa fronte, per l'anno 1984, con i fondi stanziati sul cap. 18000 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 20 agosto 1984

GALEOTTI
(incaricato con D.P.G.R. 1° agosto 1984, n. 204)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 *luglio* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 10 *agosto* 1984.

(5275)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1984, n. **44**.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 dell'Ente regionale pugliese trasporti (ERPT).

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 101 *del* 19 *settembre* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1984, n. **45**.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1981 dell'opera universitaria di Bari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 102 *del* 20 *settembre* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1984, n. **46**.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 dell'opera universitaria di Bari.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 102 *del* 20 *settembre* 1984)

(*Omissis*).

(5278)

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1984, n. **47**.

Rendiconto generale per l'esercizio 1981 dell'opera universitaria di Lecce.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 104 *del* 25 *settembre* 1984)

(*Omissis*).

(5436)

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1984, n. **48**.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 dell'opera universitaria di Lecce.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 105 *del* 26 *settembre* 1984)

(*Omissis*).

(5437)

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1984, n. **49**.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1981 dell'ERSAP - Gestione « Sviluppo » e gestione speciale « Riforma fondiaria ».

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 106 *del* 27 *settembre* 1984)

(*Omissis*).

(5438)

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1984, n. **50**.

Rendiconto generale per l'esercizio 1981 dell'Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia (IRIIP).

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 107 *del* 28 *settembre* 1984)

(*Omissis*).

(5439)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1984, n. **2**.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 1° *agosto* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1984, n. 3.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984-86.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 1° *agosto* 1984)

(*Omissis*).

(5132)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 luglio 1984, n. 14-9/Legisl.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16, recante: « Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino ed istituzione del Catalogo bibliografico Trentino », emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1983, n. 10-92/Legisl.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 18 *settembre* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16, recante: Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino ed istituzione del Catalogo bibliografico trentino;

Visto l'art. 4, secondo comma, della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2, recante « Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario. Istituzione del dizionario toponomastico trentino »;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale di Trento 15 luglio 1983, n. 10-92/Legisl.;

Vista la necessità di aggiornare i compensi orari fissati nel primo comma dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1983, n. 10/92-Legisl. e di sostituire la tabella *A* allegata allo stesso decreto del presidente della giunta provinciale con altra tabella riportante le conseguenti modifiche;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 5125 di data 29 giugno 1984;

Decreta:

1) Il primo comma dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1983, n. 10-92/Legisl. è sostituito dal seguente:

« Per le prestazioni di cui all'art. 4, lettere *c*) e *d*), del presente regolamento il compenso è rapportato al costo unitario per scheda, valutato in ragione del tempo mediamente necessario per la compilazione, come previsto dall'allegata tabella *A* e del compenso orario fissato in ragione di L. 7.800 più IVA, qualora dovuta ».

2) La tabella *A* allegata al decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1983, n. 10-92/Legisl., è sostituita dalla seguente:

TABELLA *A*

Tipo di scheda	Tempo medio di compilazione	Compenso orario	Competenza corrisposta
B1	ore 0.15	7.800	1.950
B2	ore 0.30	7.800	3.900

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 5 luglio 1984

MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1984
Registro n. 32, *foglio n.* 4

(5012)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227